



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:

TRATTAMENTO  
DATI PERSONALI  
Ud.23/01/2023 CC

<b>FRANCESCO ANTONIO</b>	Presidente
<b>GENOVESE</b>	
<b>UMBERTO LUIGI CESARE</b>	Consigliere-Rel.
<b>GIUSEPPE SCOTTI</b>	
<b>GIULIA IOFRIDA</b>	Consigliere
<b>ROBERTO GIOVANNI CONTI</b>	Consigliere
<b>MAURA CAPRIOLI</b>	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. **7873/2021** R.G. proposto da:

DF, domiciliato *ex lege* in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Biagio Lauri e Carmine Lauri -ricorrente-

contro

R s.p.a. e RA  
elettivamente domiciliati in Roma via Pompeo Magno, 2/B, presso lo studio dell'avvocato Fabio Lepri che li rappresenta e difende

- controricorrenti  
ricorrenti incidentali-



avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4651/2020  
depositata il 3.10.2020

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.1.2023 dal  
Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

### FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 4.6.2007 FD ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società R s.p.a. (di seguito, semplicemente, R ) e AR , chiedendo accertarsi alla luce del provvedimento reso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, semplicemente, Garante), il trattamento illecito dei suoi dati personali e la violazione degli artt.10 e 2043 cod.civ. e 96 e 97 della legge 22.4.1941 (*breviter*: l.d.a.) e condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in almeno € 420.000,00, e non patrimoniali, nonché alla pubblicazione della pronuncia.

A sostegno della domanda l'attore ha esposto che la trasmissione televisiva «X » di AR , prodotta da R , aveva messo in onda in sei puntate fra il X .2003 e il X .2003 filmati inerenti un presunto tentativo di truffa da lui posto in essere, sollecitando il versamento di somme di denaro dai sindaci di due comuni veneti per ottenere l'intervento della trasmissione su temi di interesse pubblico; che il Garante aveva accertato la violazione del diritto alla riservatezza del ricorrente e l'illecito trattamento dei suoi dati personali per la indebita diffusione della sua immagine in violazione degli artt.10 cod.civ. e 96 e 97 l.d.a.; di aver subito in conseguenza ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali.



Si sono costituiti in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e invocando a tal fine il diritto di cronaca, di critica e di satira.

Il Tribunale di Roma con sentenza del 6.11.2009 ha rigettato la domanda con aggravio di spese.

**2.** Avverso la predetta sentenza di primo grado FD ha proposto appello, a cui hanno resistito gli appellati R e AR

La Corte di appello di Roma con sentenza del 25.3.2013 ha respinto il gravame con aggravio di spese a carico dell'appellante.

**3.** FD ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la predetta sentenza. Hanno resistito con unitario controricorso AR e R .

Con il primo motivo, lamentando violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di merito aveva omesso di pronunciarsi sul primo motivo di gravame, non menzionando neppure il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7.6.2005 sul quale era incentrato il richiamato motivo di appello lamentato l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, di tale provvedimento del Garante, che avrebbe accertato la violazione, da parte della trasmissione «X », del diritto alla riservatezza del D nonché il trattamento illecito dei suoi dati personali, sia per aver diffuso registrazioni di suoni e di immagini raccolte senza il consenso dell'interessato, sia per aver ingiustificatamente diffuso la sua immagine in violazione dell'art. 10 cod. civ. e degli artt.96 e 97 della legge 633/1941 e limitandosi a richiamare principi giurisprudenziali acquisiti e non contestati, con una motivazione apparente e sostanzialmente adesiva alla sentenza di primo grado, priva dell'esposizione articolata dell'*iter* logico seguito nella



formazione del convincimento della Corte in relazione alle doglianze dell'appellante.

Con il secondo motivo, rubricato «*Violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. - Nullità della sentenza per omessa motivazione ovvero motivazione apparente*», il ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza per evidente difetto di motivazione, sostenendo che «*la motivazione che non tenga conto della effettiva censura svolta dalla parte e argomenti in relazione a circostanze pacifiche affermando, come nella fattispecie, principi di diritto consolidati e non contestati, va certamente considerata una motivazione apparente e, come tale, inesistente*». In particolare, il ricorrente ha assunto che non sarebbe stato dato comprendere, nel caso all'esame, «*in virtù di quale ragionamento logico-giuridico la Corte di appello sia pervenuta al rigetto del primo motivo di gravame, senza nemmeno menzionare il provvedimento del Garante*».

Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato «*Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c.*» e ha dedotto che la Corte di merito aveva omesso di valutare le conclusioni cui era pervenuto il Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai fatti per cui è causa e sostiene che «*tale fatto (il provvedimento del Garante) è certamente decisivo in quanto la sua valutazione (poiché trattasi di un giudizio che accerta la violazione del trattamento dei dati personali in relazione ai fatti per cui è causa emesso dall'Ente preposto dalla legge ad indicare le linee guida in materia) avrebbe certamente portato la stessa ad un diverso convincimento*». Inoltre, il ricorrente, ha assunto, in via subordinata, che comunque l'omesso esame di detto provvedimento da parte della Corte territoriale avrebbe integrato il vizio di cui al novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ.



**4.** La Corte di Cassazione con ordinanza n.10153 del 27.4.2028 ha rigettato il primo motivo di ricorso perché la Corte di appello si era, in sostanza, pronunciata sul primo motivo di gravame. Non rilevava, poi, ai fini dello scrutinio del mezzo all'esame, che nella sentenza impugnata non si facesse espresso riferimento al provvedimento del Garante richiamato dal ricorrente, non integrando ciò il vizio processuale lamentato di omessa pronuncia su un motivo di appello.

La Cassazione ha accolto invece il secondo motivo di ricorso perché la Corte di merito aveva ravvisato nella specie la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca *«quali l'esclusivo perseguimento delle finalità giornalistiche e l'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico»* con motivazione sostanzialmente apodittica e pertanto apparente.

Il terzo motivo è rimasto assorbito.

**5.** Riassunto il giudizio, la Corte di appello di Roma, giudice di rinvio, con sentenza del 3.10.2020 ha accolto parzialmente il primo motivo di appello e ha perciò condannato, in solido fra loro, R e AR a pagare a FD la somma di € 15.000.00, già rivalutata, a titolo di risarcimento dei danni, nonché alla rifusione della metà delle spese di lite dei quattro gradi.

La Corte di appello ha dichiarato di condividere il provvedimento del Garante, diffusamente riportato in sentenza, e ha affermato che l'apprensione e il trattamento dei dati mediante diffusione dell'immagine di FD era avvenuta illecitamente, ma ha ridimensionato l'illecito alla sola divulgazione delle fattezze dell'attore; di conseguenza, la Corte di appello ha circoscritto il pregiudizio risarcibile a quello solo riconducibile alla indebita diffusione dell'immagine, ritenendo che la contrazione degli affari si sarebbe comunque verificata a fronte della diffusione, lecita, delle





Del tutto priva di motivazione, proseguono i ricorrenti, era poi la condanna di AR, non accompagnata dall'indicazione del titolo di responsabilità.

**7.2.** Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione del giudicato interno e/o degli artt.2909 cod.civ. e 324 cod.proc.civ., formatosi in relazione al rigetto delle domande proposte dall'attore e fondate sull'art.10 cod.civ. e sugli artt.96 e 97 l.d.a., nonché per violazione dell'art.112 cod.proc.civ.

**7.3.** Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento alla pregressa notorietà del D.

**7.4.** Con il quarto motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano nullità della sentenza perché i danni non patrimoniali liquidati non erano stati allegati da parte dell'attore.

**8.** La parte controricorrente ha depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**9.** Le parti intimiate con il controricorso hanno proposto ricorso incidentale non condizionato, notificato il 2.4.2021.

La sentenza impugnata è stata pronunciata il 3.10.2020 e impugnata da FD in via principale il 24.3.2021.

Il ricorso incidentale, quindi, non è tardivo, in quanto proposto nei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata ex art.327 cod.proc.civ.

**10.** Con l'unico mezzo del ricorso principale FD sostiene la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, laddove ha circoscritto il danno patrimoniale a quello prodottosi per



la divulgazione anche dell'immagine delle sue fattezze nei filmati televisivi.

Secondo il ricorrente non sarebbe dato comprendere il percorso logico e giuridico in forza del quale la Corte di appello ha ritenuto che il recesso dai contratti posti a fondamento della domanda risarcitoria sarebbe comunque avvenuto anche se l'immagine non fosse stata diffusa, tanto più considerato il ruolo rivestito dall'immagine nel mondo televisivo e pubblicitario in cui egli operava come presentatore di *conventions* o telepromozioni o *testimonial*.

**11.** In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ.

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa, pur graficamente esistente, risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (ad esempio per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e non renda, così, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. (Sez. L, n. 3819 del 14.2.2020; Sez. 6 - 5, n.



13977 del 23.5.2019; Sez. 6 - 3, n. 22598 del 25.9.2018; Sez. 1, n. 16057 del 18.6.2018; Sez. 3, n. 4448 del 25.2.2014). Numero sezionale 321/2023  
Numero di raccolta generale 2685/2023  
Data pubblicazione 30/01/2023

**12.** Il predetto vizio non è ravvisabile nella fattispecie.

È infatti possibile seguire il ragionamento, sia pure espresso molto sinteticamente, adottato dalla Corte capitolina.

Secondo la sentenza impugnata era perfettamente lecita la diffusione delle notizie circa il tentativo di FD di riscuotere l'ingente compenso mediatorio dai Sindaci dei due Comuni interessati per ottenere l'intervento di «X» su di un problema sanitario relativo ai territori amministrati (la chiusura dell'ospedale di Y), senza alcun titolo o incarico in tal senso da parte di R e degli organizzatori della trasmissione; ciò che non era lecito, invece, era soltanto l'inclusione nel filmato dell'immagine e delle fattezze personali del sig D; il pregiudizio risarcibile doveva essere circoscritto al danno non patrimoniale; non erano risarcibili quelle voci di danno che si sarebbero comunque verificate a fronte della diffusione della notizia della condotta dell'attore; la contrazione dei suoi affari dovuta alle disdette dei contratti in corso si sarebbe comunque verificata anche in quel caso.

In tal modo la Corte romana ha formulato un giudizio controfattuale, ipotizzando la serie causale che si sarebbe susseguita se i convenuti si fossero comportati nel modo ritenuto corretto, astenendosi dal divulgare l'immagine del D ma descrivendo la vicenda e le sue attività e dando conto delle sue generalità. In forza di tale giudizio la Corte di appello ha ritenuto che le imprese mandanti avrebbero comunque revocato gli incarichi per il solo fatto del coinvolgimento del *testimonial*, *telepromoter* e presentatore.

Tale valutazione esprime un accertamento di fatto, che è di competenza del giudice di merito e non è sindacabile in sede di



legittimità, se non per il vizio di omesso esame di fatto decisivo discusso *inter partes*.

La motivazione, asseritamente apparente, esiste graficamente ed oggettivamente, ed è pure chiara, mentre il ricorrente pone in discussione l'accertamento compiuto dalla Corte romana, chiedendo a questa Corte di legittimità di confrontarsi direttamente con le prove documentali agli atti e con le lettere di revoca delle ditte commerciali *partners* del ricorrente per desumerne che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, i riferimenti in esse contenuti all'immagine del ricorrente si riferissero specificamente alla divulgazione delle sue fattezze e non piuttosto alla sua identità personale.

**13.** Con il primo motivo di ricorso incidentale, i controricorrenti denunciano, a loro volta, nullità della sentenza per assenza assoluta di motivazione o comunque per motivazione apparente e manifestamente contraddittoria in relazione all'art.132 cod.proc.civ. In primo luogo, i ricorrenti incidentali sostengono che la sentenza aveva semplicemente riportato il provvedimento del Garante e dichiarato di condividerlo, senza spiegarne le ragioni.

La censura è infondata.

La sentenza sul punto è motivata *per relationem* con riferimento al provvedimento del Garante, che la decisione rescindente di questa Corte aveva imposto al giudice del rinvio di valutare, trascritto per ampio stralcio alle pagine 4, 5 e 6, che la Corte romana ha dichiarato di condividere ampiamente, anche con riferimento al principio di diritto espresso in una sentenza penale di legittimità volto a circoscrivere l'effetto salvifico della scriminante dell'esercizio del diritto ad informare, per poi affermare che l'apprensione e il trattamento dei dati relativi all'immagine del sig.<sup>D</sup> – e questi solo – erano avvenuti illecitamente (sentenza impugnata, pag.6, primo e secondo capoverso).



Il provvedimento del Garante, approvato e condiviso dalla Corte territoriale di rinvio, è dotato di una chiara motivazione che affranca la sentenza impugnata dalla censura, laddove chiarisce che nel caso concreto la diffusione delle immagini della persona del D non era necessaria a soddisfare una esigenza effettiva di informazione della collettività, che sarebbe stata adeguatamente appagata consentendo agli ascoltatori di formarsi una opinione sulla vicenda, identificando solamente i nomi dei soggetti coinvolti, e astenendosi dalla diffusione dei volti, con il ricorso alle usuali tecniche di mascheramento impiegate dalla stessa trasmissione. La motivazione *per relationem* si può considerare carente o meramente apparente - e come tale censurabile in sede di legittimità- solo quando il *decisum* si fondi esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l'impossibilità di individuare la *ratio decidendi* (Sez. L, n. 662 del 17.1.2004; Sez. 5, n. 20648 del 14.10.2015).

Infatti nel processo civile la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Sez. U, n. 642 del 16.1.2015; Sez.6-2, n.22562 del 7.11.2016; Sez.5, n.29028 del 6.10.2022).



**14.** I ricorrenti incidentali sostengono inoltre che la Corte di appello

sarebbe incorsa in contraddizione per aver condiviso il provvedimento del Garante che aveva ravvisato una illiceità genetica nell'acquisizione dei dati, per poi limitarsi a proclamare illecita la mera diffusione dell'immagine del sig. D .

La censura è infondata e non sussiste alcuna contraddizione.

Il provvedimento del Garante, condiviso e fatto proprio dalla Corte di rinvio, ha distinto chiaramente tutte le attività di divulgazione della notizia dell'episodio, inclusa la menzione nominativa dei protagonisti, e la pubblicazione senza cautele dell'immagine di FD , ritenuta in contrasto con il corretto trattamento dei dati personali e il diritto sull'immagine ex art.10 cod.civ. e 96 e 97 l.d.a.

Le argomentazioni del provvedimento del Garante relative alla illiceità dell'attività di raccolta del dato mediante microfoni e telecamere nascoste, riportate a pagina 6 della sentenza impugnata, vanno logicamente intese e riferite proprio alla raccolta surrettizia delle immagini della persona del D .

Distinzione questa, ripresa, approvata e fatta propria dalla Corte di appello romana.

**15.** Aggiungono ancora i ricorrenti incidentali - ma la censura evidentemente si riferisce alla sola posizione di AR - che era del tutto priva di motivazione la condanna di AR , non accompagnata dall'indicazione del titolo di responsabilità.

AR sarebbe sì, notoriamente, lo storico ideatore del programma «X », ma non certo «*il pratico autore del servizio oggetto di causa, né titolare di cariche o responsabile di azioni che ne possano comportare una qualsiasi automatica responsabilità*» (controricorso, pag.18).

La sentenza impugnata, assai succinta e priva dello svolgimento processuale relativo al primo grado e all'appello (la cui esposizione è invero ridotta al mero esito) non si diffonde sul punto e non



indica, almeno esplicitamente, a quale titolo giuridico e su quali presupposti fattuali AR debba rispondere dell'illecito.

Il ricorrente, tuttavia ha dato atto (cfr ricorso, pag.4) di aver dedotto che la trasmissione «X», prodotta da R, era di AR, con ciò identificandolo come autore della trasmissione.

Il controricorrente, che pur si dichiara «storico ideatore del programma», non ha riferito di aver contestato specificamente tale qualità, tantomeno tempestivamente nel giudizio di primo grado, e dà conto, invece, nell'esposizione processuale di molte altre e svariate difese di merito, del tutto analoghe a quelle proposte dalla emittente televisiva.

In tal modo il controricorrente incorre nel vizio di genericità della sub-censura, che avrebbe richiesto da parte sua l'esposizione specifica dei termini della sua contestazione in ordine al profilo soggettivo di responsabilità.

**16.** Con il secondo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione del giudicato interno e/o degli artt.2909 cod.civ. e 324 cod.proc.civ., a loro dire formatosi in relazione al rigetto delle domande proposte dall'attore e fondate sull'art.10 cod.civ. e sugli artt.96 e 97 l.d.a., la qual cosa avrebbe ingenerato altresì violazione dell'art.112 cod.proc.civ. per extrapetizione.

Più nel dettaglio, i ricorrenti incidentali osservano che il sig. D non aveva impugnato con l'atto di appello le statuizioni di rigetto della sua domanda da parte del giudice di primo grado fondate sulla violazione degli artt.10 cod.civ. e 96 e 97 l.d.a., ma aveva proposto due soli motivi di appello con cui aveva denunciato vizi relativi alle domande con cui l'attore aveva inteso far valere la violazione della normativa in materia di *privacy* per omessa valutazione, rispettivamente, del provvedimento del Garante e



delle sue richieste istruttorie. Di guisa, quindi, che **sul punto si** sarebbe formato il giudicato interno.

**17.** La censura è infondata.

Il Garante con il provvedimento del 7.6.2006 aveva ritenuto che la divulgazione dell'immagine del D , non necessaria e non essenziale a fini informativi della collettività, avesse violato anche il diritto del D alla propria immagine e al proprio ritratto di cui agli artt.10 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 l.d.a.

Con il primo motivo di appello il D aveva denunciato l'omessa valutazione da parte del Tribunale del provvedimento del Garante, anche qui evidentemente a tal proposito.

La decisione adottata al riguardo adottata dalla prima sentenza di appello è stata censurata con il secondo motivo di ricorso per cassazione, con cui il D aveva stigmatizzato la mera apparenza di motivazione al riguardo.

La prima sentenza di appello è stata cassata da questa Corte sul punto: dunque ben doveva e poteva il giudice del rinvio, nel rinnovato appello, esaminare il provvedimento del Garante anche con riferimento alla denunciata violazione dei diritti personali sull'immagine e il ritratto.

**18.** Con il terzo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento alla pregressa notorietà del D .

Questi infatti – ricordano i ricorrenti incidentali - aveva rivendicato la propria notorietà in quanto comparso più volte in televisione quale *testimonial* di una telepromozione di apparecchi antifurto e di aver partecipato a vari provini televisivi e lo stesso Tribunale aveva accertato che il D era sempre gravitato nel mondo dello spettacolo.

**19.** Il motivo presenta profili di inammissibilità commisti a profili di infondatezza.



L'art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ. esige per la sua deduzione che il fatto storico che il giudice di merito abbia omesso di esaminare sia decisivo e sia stato oggetto di discussione fra le parti.

In primo luogo i ricorrenti non riferiscono di aver prospettato ai giudici di merito, prima del giudizio «chiuso» di rinvio, ove ex art.394, comma 3, cod.proc.civ. le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, la questione, comportante accertamenti di fatto, della liceità dell'attività svolta dalla trasmissione «X», inclusa la divulgazione dell'immagine delle fattezze del sig.D, sulla base della sua notorietà quale personaggio pubblico.

La riassunzione della causa a seguito di cassazione della sentenza dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno. (Sez. 2, n. 5137 del 21.2.2019).

La tesi posta a sostegno del denunciato vizio motivazionale, come riconosciuto dai controricorrenti, è stata da loro sviluppata solo nel giudizio di rinvio (pag.25, capoverso, pag.29 del controricorso), e non è affatto sufficiente ed equivalente l'aver sostenuto genericamente, in primo e in secondo grado, come ricordano di aver fatto R e R, la liceità dell'attività espletata nella vicenda



alla luce dell'art.97 l.d.a. e in vista delle esigenze di pubblica informazione.

Né giova ai ricorrenti incidentali la pretesa che il fatto storico trascurato fosse stato dedotto dall'attore dichiarandosi personaggio noto ai fini della richiesta di danno patrimoniale, riferita in modo generico a pag.25 del controricorso, e comunque formulata a tutt'altri fini e con altra valenza.

**20.** Quindi non sarebbe necessario annotare ulteriormente che la notorietà richiesta dall'art.97 l.d.a. riguarda una presenza nell'opinione pubblica ben diversa da quella generata da quella legata ad apparizioni televisive di telepromozioni e televendite pubblicitarie.

Infine, anche a prescindere dal fatto che la sentenza di primo grado è stata riformata, nella sentenza n. 22788 del 2009 il Tribunale si era limitato a rimarcare che il D aveva sempre gravitato nel mondo dello spettacolo.

L'art. 96 l.d.a. vieta l'esposizione, riproduzione e messa in commercio del ritratto di una persona senza il suo consenso di questa; per l'art.97 non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il generale divieto di divulgazione del ritratto di una persona, senza il suo consenso, può essere derogato solo quando la notorietà della persona effigiata spieghi o giustifichi un effettivo pubblico interesse ad una maggiore conoscenza di quella persona e ad una più completa informazione, sempre che non ne derivi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona stessa (Sez. 1, n. 2129 del 27.5.1975).



Nella specie, la settoriale e limitata notorietà del D, così come a suo tempo dedotta dall'attore e sottolineata dai ricorrenti, non giustifica affatto l'interesse pubblico, che era integralmente collegato alla pretesa del D di rappresentare come intermediario la trasmissione «X» e pretendere un compenso elevato per la sua intermediazione capace di garantire ai due Comuni interessati l'accesso alla tribuna pubblica offerta dall'inclusione della loro segnalazione nella celebre trasmissione.

**21.** Con il quarto motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano nullità della sentenza perché i danni non patrimoniali liquidati non sarebbero stati allegati da parte dell'attore.

**22.** Il motivo è infondato.

E' pur vero che secondo la giurisprudenza di questa il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è *in re ipsa*, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Sez. 6 - 3, n. 8861 del 31.3.2021). Ed ancora il danno non patrimoniale risarcibile non è *in re ipsa* e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Sez. 3, n. 31537 del 6.12.2018; Sez. 1, n. 11446 del 10.5.2017; Sez. 6 - L, n. 29206 del 12.11.2019 ; Sez. Un. n.26972 del 11.11.2008).



Tuttavia il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza (Sez. 3, n. 34026 del 18.11.2022; Sez.3. n.11446 dell'11.5.2017).

**23.** Nella specie gli stessi ricorrenti incidentali riferiscono (nota 1 di pagina 32) che l'attore aveva lamentato evidenti sofferenze psichiche da lui patite a seguito della divulgazione del suo nome e della sua immagine sia all'interno del programma, sia in via consequenziale, nei telegiornali e sulle prime pagine di quotidiani e locali di quei giorni, sottolineando altresì la reiterazione della condotta in puntate successive della trasmissione.

Tanto basta a ritenere soddisfatto l'onere di allegazione in capo all'attore, idoneo a innescare il potere di valutazione e liquidazione equitativa da parte del giudice.

**24.** In conseguenza occorre disporre il rigetto di entrambi i ricorsi, con la conseguente compensazione delle spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza.

Occorre inoltre disporre che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell'ordinanza.

### P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore



importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell'ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 23 gennaio 2023

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese

